

QUANDO SI PAGA

L' imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nel territorio comunale deve essere versata:

A) In due rate:

- La prima entro il **16 giugno**, pari al 50% dell' imposta dovuta per l' intero anno.
- La seconda dal **1° al 16 dicembre**, a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno.

B) In unica soluzione:

- In alternativa al punto A) è possibile effettuare il versamento dell' intera imposta dovuta per l' anno 2008 **entro il 16 giugno**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di mancato o tardivo versamento entro i termini il contribuente potrà regolarizzare la sua posizione:

- effettuando il versamento **entro 30 gg** dalle scadenze maggiorando l' imposta del **3,75%** oltre gli interessi legali (2,5%) maturati per i giorni di ritardo.
- effettuando il versamento **entro un anno** dalle scadenze maggiorando l' imposta del **6%** oltre gli interessi legali (2,5%) maturati per i giorni di ritardo.

Dovrà essere prodotto all' Ufficio Tributi del Comune apposito modulo di ravvedimento con allegata copia dei bollettini di versamento.

COME SI DETERMINA IL VALORE SU CUI APPLICARE L'IMPOSTA

Gli immobili per i quali si versa l' I.C.I. sono:

- I fabbricati
- I terreni agricoli
- Le aree fabbricabili.

Per i **FABBRICATI** il valore va calcolato applicando alle rendite vigenti al 1° gennaio di ogni anno i seguenti moltiplicatori:

- 100 per i fabbricati di categoria A, B e C (esclusi A/10 e C/1);
- 50 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D;
- 34 per i fabbricati di categoria C/1

N.B.: Ai fini dell' applicazione dell' I.C.I. le rendite catastali vanno rivalutate del 5% e i redditi domenicali vanno rivalutati del 25%.

Il procedimento per il calcolo dell' imposta è riportato su specifico modulo.

AREE EDIFICABILI

L' Amministrazione Comunale con deliberazione Consiliare n°5 del 15.03.2008 ha approvato i valori minimi di riferimento per il calcolo dell' I.C.I. sulle aree edificabili valevoli per l' anno 2008. La medesima deliberazione stabilisce inoltre che:

- ai valori in questione potrà essere applicato un coefficiente di riduzione fino ad un massimo del 30 per cento del loro importo in presenza di una idonea perizia giurata a firma di un tecnico abilitato che la giustifichi;
- i terreni qualificabili come pertinenza dell' abitazione sono considerati tali, a prescindere dalla loro individuazione catastale, qualora abbiano capacità massima edificabile pari a 1.250 mc. (compresa la cubatura già realizzata).

VALORI AREE EDIFICABILI VALEVOLI PER L' ANNO 2008 (DELIBERA C.C. n°5 del 15.03.2008)

Z.t.o Tipo	Descrizione	Indice Edificabilità	A.2008 €/mq.
A	Centro Storico (Valore €/mc.)	=====	75,00
B	Resid. tot. o parz. Edificata	Min. 1,575 mc./mq Max. 2,10 mc./mq.	100,00
C1	Resid. Tot. o parz. edificata	Min. 0,90 mc./mq. Max. 1,20 mc./mq.	72,00
C2	Resid. tot. o parz. edificata	1,00 mc./mq.	60,00
	Res. nuova espansione urb.	=====	72,00
	Res. nuova espansione da urb.	1,00 mc./mq.	42,00
D1	Ind., Art. di produzione urb.	0,60 mq./mq.	52,00
	Ind., Art. di produzione da urb.	0,60 mq. mq.	42,00
D2	Comm., Direz., Artig. di serv. urb.	0,50 mq. mq.	80,00
	Comm., Direz., Artig. da urb.	0,50 mq./mq.	65,00
D3	Attività Ricettive urbanizzata	2,00 mc. mq.	80,00
	Attività Ricettive da urbanizzare	2,00 mc./mq.	65,00
D4	Agroindustria urbanizzata	0,50 mq./mq.	52,00
	Agroindustria da urbanizzare	0,50 mq./mq.	42,00
D5	Mista urbanizzata	0,50-0,60 mq./mq.	65,00
	Mista da urbanizz.	0,50-0,60 mq./mq.	50,00
D6	Area per servizi tecnologici	=====	52,00
E4	Zona Agricola	0,60 mc./mq.	35,00

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Con delibera di C. C. n° 4 del 15.03.2008 sono state approvate per l'anno 2008 le aliquote I.C.I. e le detrazioni nelle seguenti misure:

- **5,00 per mille** da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
- **7,00 per mille** da applicare ai fabbricati sfitti per l'intero anno solare,
- **6,00 per mille** da applicare a tutte le altre unità immobiliari (comprese le abitazioni tenute a disposizione ed utilizzate saltuariamente dal proprietario), ai terreni agricoli ed aree fabbricabili.
- Detrazione per abitazione principale **€. 130,00**
Sono assimilate alle abitazioni principali:
 - a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (es.: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
 - b) le unità immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado di parentela adibite a loro abitazione principale presentando comunicazione entro il 16.12.2008 su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune.
- Detrazione per abitazione principale di **€.258,00** per i soggetti, titolari di pensione, purchè sussistano le seguenti condizioni:
 - a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale qualora distintamente iscritte in catasto;
 - b) che non possiedano nel territorio nazionale nessun altro tipo di immobile;
 - c) che il nucleo familiare sia costituito esclusivamente dall'avente diritto e dal coniuge, e che il loro reddito non sia superiore ad € 8.900,00=;

d) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione dovrà produrre al Comune idonea autocertificazione.

- Detrazione per abitazione principale di **€.258,00** per i nuclei familiari che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della Commissione di Prima Istanza della locale USL che attesti un grado di invalidità dall'80% al 100%. Dovrà essere presentata idonea comunicazione al Comune.

Tutte le suddette comunicazione non dovranno essere prodotte qualora siano state presentate per l'anno precedente e permangano ancora le stesse condizioni.

NOVITA': la Legge Finanziaria prevede sull'abitazione principale una ulteriore detrazione pari all'**1,33 per mille della base imponibile; non può superare € 200, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Non rientrano in tale fattispecie le unità immobiliari concesse a uso gratuito.**

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2007

La dichiarazione deve essere presentata limitatamente agli immobili per i quali, nel corso del 2007, si sono verificate modificazioni. Deve essere effettuata sugli appositi moduli approvati dal Ministero delle Finanze e presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Tel.0423/672880 – Fax: 0423/672800
Sito Comune: www.comune.trevignano.tv.it

Orari apertura:
Martedì pomeriggio 15.00 - 18.00
Giovedì 09.00 – 13.00
Sabato 09.00 – 12,30



COMUNE DI TREVIGNANO
Provincia di Treviso

UFFICIO TRIBUTI – I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.) – ANNO 2008

COME, DOVE, QUANDO,...
(Vademecum per il contribuente)

Cos'è l'Imposta Comunale sugli Immobili ed i soggetti obbligati

L'I.C.I. è un'imposta a carattere reale, che deve essere pagata da chiunque sia proprietario di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) o titolare di diritti reali di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi).

COME SI PAGA

I versamenti dovranno essere effettuati su bollettini C/C 88683461 appositamente intestati a EQUITALIA NOMOS SPA – TREVIGNANO – TV – ICI. In alternativa i versamenti possono essere effettuati tramite modello F24.

DOVE SI PAGA

L'I.C.I. deve essere versata con apposito bollettino di c/c tramite gli sportelli:
- degli Uffici Postali;
- degli sportelli Equitalia Nomos S.P.A. senza aggravio di ulteriore spese bancarie a carico del versante.